

GUIDA AGLI ADEMPIMENTI

Sanatoria perfezionata anche con pagamento della società trasparente

di **Alessandro Bonuzzi**

Convegno di aggiornamento

Novità della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche

Scopri di più

L'opzione per l'adesione alla **sanatoria** per gli **anni 2018-2022** collegata al concordato preventivo biennale **deve essere esercitata**, per ogni singola annualità, con l'invio del modello F24 di pagamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive entro la data del **31.03.2025**.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate con il **provvedimento attuativo n. 403886/2024** ha stabilito che:

- nel campo "**Anno di riferimento**" va indicato l'anno cui si riferisce il versamento;
- nel campo "**rateazione/regione/prov/mese rif.**" va inserito il numero della rata in pagamento e il numero complessivo delle rate scelto (nel formato "NNRR"). In caso di versamento in unica soluzione va riportato "0101";
- i **codici tributo** da utilizzare sono i seguenti:

1. **4074 – CPB - Soggetti persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative** addizionali
2. **4075 – CPB - Soggetti diversi dalle persone fisiche - Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative** addizionali
3. **4076 – CPB - Imposta sostitutiva dell'Irap.**

In caso di opzione per il pagamento dilazionato, la sanatoria si perfeziona con il versamento di **tutte** le rate della singola annualità.

Il provvedimento stabilisce, altresì, che per le società e associazioni **trasparenti**, di cui all'[articolo 5, Tuir](#) (quindi Snc, Sas, associazioni e studi professionali), nonché le **società di capitali in regime di trasparenza ex articoli 115 e 116 Tuir**, l'opzione per l'adesione alla sanatoria **è esercitata con la presentazione di tutti i modelli F24** di versamento della **prima o unica rata**:

- dell'imposta sostitutiva dell'Irap da parte della **società o associazione**;
- delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da parte dei **soci o associati**.

Sulla base del documento di prassi, quindi, il **perfezionamento** della sanatoria **dipende dal corretto e tempestivo versamento**:

- da **parte della società o associazione** e
- da parte dei **singoli soci o associati**.

È apparso evidente fin da subito che il meccanismo così regolato **era foriero di distorsioni**. Ha certamente creato disagio a quei contribuenti che hanno **provveduto a perfezionare la sanatoria**, con l'invio del modello F24 di pagamento, **prima** della pubblicazione del provvedimento, a nome della sola società o associazione con **codice tributo 4075**. Per questi soggetti, infatti, si è posto il dubbio circa l'efficacia della sanatoria, siccome le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali sono state assolte da un **soggetto diverso** rispetto al singolo socio o associato.

A dirimere l'equivoco ci ha pensato direttamente il **Legislatore** che è intervenuto sulla questione in sede di **conversione del Decreto Collegato alla Legge di Bilancio 2025** (D.L. 155/2024). L'[articolo 7 D.L. 155/2024](#), infatti, ha modificato l'[articolo 2-quater, comma 8, D.L. 113/2024](#), prevedendo che **per le società di persone, associazioni professionali e società di capitali trasparenti**, il versamento delle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, volto a perfezionare la sanatoria, può essere effettuato dalla **società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati**.

L'intervento riparatorio del Legislatore è senz'altro provvidenziale e apprezzabile; con ciò si evita che **l'omesso versamento da parte anche di un solo socio possa vanificare** il perfezionamento della sanatoria tanto per la società o associazione, **quanto per gli altri soci o associati**.